



INDICE

INDICE	1
CAPO I – CONCESSIONI DEMANIALI ED AUTORIZZAZIONI.....	3
Art. 1 Concessioni demaniali	3
Art. 2 Atti amministrativi	4
Art. 3 Disciplina per tipologie di impianti ed attrezzature	4
Art. 4 Obblighi del concessionario.....	6
Art. 5 Documentazione e modalità di redazione dei progetti.....	6
Art. 6 Modifiche del titolo autorizzativo edilizio e dell’attestato di conformità.....	7
Art. 7 Rimozione opere eseguite e messa in pristino.....	7
CAPO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ SUL DEMANIO MARITTIMO	9
Art. 8 Parametri e regole generali	9
Art. 9 Accessi al demanio marittimo	10
Art. 10 Pulizia degli arenili ad opera dei concessionari e dei privati.....	11
Art. 11 Pulizia degli arenili a cura del Comune.....	12
Art. 12 Gestione della Posidonia spiaggiata	12
Art. 13 Caratteristiche dei manufatti	13
Art. 14 Lavori nell’area demaniale	14
Art. 15 Specchi acquei e imbarcazioni.....	15
CAPO III – DESTINAZIONI D’USO	16
Art. 16 Destinazioni d’uso ammissibili.....	16
Art. 17 Concessioni esistenti e nuove concessioni ammissibili.....	16
Art. 18 Aree di tutela ambientale.....	17
Art. 19 Spiagge libere	18
Art. 20 Stabilimenti balneari.....	20
Art. 21 Aree attrezzate per la balneazione.....	20
Art. 22 Aree attrezzate per pratiche sportive	21
Art. 23 Punti di ristoro	21
Art. 24 Ormezzo rimessaggio e noleggio natanti.....	21
Art. 25 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione	22
CAPO VI NORME SPECIFICHE PER AMBITI	23



Art. 26 Delimitazione in aree e zone del Demanio Marittimo	23
Art. 27 Area A - <i>Casuzze – Finaiti</i>	23
Zona A1 – Foce Biddemi	24
Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze	24
Zona A3 – Casuzze centro	25
Zona A4 – Circolo velico Kaukana	26
Art. 28 Area B - <i>Kaukana Anticaglie</i>	27
Zona B1 – Parco archeologico di Kaukana	27
Art. 29 Area C - Punta Secca	28
Zona C1 – Punta Secca est.....	28
Zona C2 – Capo Scalambri.....	31
Zona C3 – Punta Secca ovest.....	32
Art. 30 Area D - Torre di mezzo – Punta Braccetto	32
Zona D1 – Palmento - Torre di mezzo	33
Zona D2 – Foce La Fontana	33
Zona D3 – Cannitello	34
Zona D4 – Punta Braccetto.....	34
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	35
Art. 31 Vigilanza e sanzioni.....	35
Art. 32 Norma transitoria	35
Art. 33 Norma finale	35
ALLEGATO A	36
Arredi esterni ed attrezzature	36
1. Staccionate rustiche in legno.....	36
2. Pista pedonale/ciclabile e camminamenti.....	37
3. Opere di consolidamento delle dune	39
4. Recinzioni esterne	40
5. Cestini portarifiuti.....	42



CAPO I – CONCESSIONI DEMANIALI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 1 Concessioni demaniali

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- e) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinati dalle presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale 29.11.2005, n. 15, nonché dal Decreto ARTA, 25 maggio 2006, contenente le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana.

3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

4. Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (norme urbanistiche, strumenti urbanistici comunali, norme di sicurezza, norme di igiene, barriere architettoniche, ect.) devono rispettare gli indici e i parametri metrici quantitativi e qualitativi di cui alle presenti norme.

5. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Santa Croce Camerina sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.

6. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge, che potranno essere inserite come variante al presente Piano.



7. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.

Art. 2 Atti amministrativi

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Santa Croce Camerina provvede:

- a) al rilascio, ed eventualmente alla revoca, del titolo autorizzativo edilizio per la realizzazione di impianti ed attrezzature ai sensi della legge 37 del 1985 e del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
- b) al rilascio dell'attestato di conformità delle opere con il presente PUDM.
- c) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o in difformità rispetto ai titoli di cui alle lettere a) e b).
- d) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa.
- e) alla pulizia degli arenili, alla dotazione di servizi igienici, di docce e di postazioni di salvataggio a mare, per le spiagge libere ed alla sistemazione degli accessi pubblici.

2. I concessionari dovranno esplicitamente tenere indenne le pubbliche amministrazioni da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa arrivare da parte di chiunque, nonchè di rinunciare a qualsiasi indennizzo di qualunque natura e genere anche per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a tenersi in genere dalla realizzazione delle opere.

Art. 3 Disciplina per tipologie di impianti ed attrezzature

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli impianti e le attrezzature si distinguono in:

- a) **Opere permanenti:** costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;
- b) **Opere amovibili:** sono quelle opere le cui strutture possono essere realizzate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in cemento armato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Con pannelli leggeri di tamponamento, con copertura leggera smontabile.



c) **Attrezzature mobili:** sono attrezzature con fondazione limitata e modesta, realizzate con materiali leggeri, di facile sgombro, e che possono essere rimosse; possono essere utilizzate anche oltre il periodo della stagione balneare. Sono comprese le cabine spogliatoio- ripostiglio e wc, tettoie, docce.

d) **Attrezzature stagionali:** sono attrezzature stagionali le attrezzature di modeste dimensioni, necessarie allo svolgimento delle attività turistico ricettiva, aventi carattere di totale rimovibilità, installate solo per il periodo della stagione balneare e sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in ombrelloni e tende parasole “a sbraccio”, purché sprovvisti di qualsiasi tipo di chiusura laterale, sedie, sdraie, elementi di modeste dimensioni in legno o P.V.C. posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o di modeste aree di sosta.

2. E' vietata la realizzazione di nuove opere di cui ai punti a) e b), fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree attualmente già edificate.

3. La realizzazione di opere di cui al punto c) sono soggette al rilascio della concessione demaniale marittima, concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, e del titolo autorizzativo edilizio, come stabilito dalla legge 37 del 1985 e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

4. Le opere di cui al punto d) sono soggette al rilascio della concessione demaniale marittima, concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, ma non sono soggette a rilascio di titolo edilizio autorizzativo; tali opere possono essere realizzate esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Sono ammessi gli spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale.

5. Tutti gli impianti ed attrezzature di cui al comma 1 sono soggetti al rilascio dell'attestato di conformità con il presente piano, nonché ad ogni eventuale titolo richiesto e rilasciato dagli enti competenti.

6. L'agibilità dei manufatti sarà rilasciata dal Comune a seguito di presentazione di certificato di collaudo - certificato di conformità ai sensi della L.46 del 1990 – perizia giurata a firma di tecnico abilitato attestante la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di cui al progetto approvato ed il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.



7. Gli impianti e le attrezzature collegati alla rete fognate o ad impianto tipo Imhoff, dovranno essere comunque dotati della necessaria autorizzazione allo scarico dei liquami, rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art. 4 Obblighi del concessionario

1. Al concessionario è fatto obbligo:

- a) di attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente piano, nella concessione stessa e nell'ordinanza che disciplina ogni anno le attività sul demanio marittimo nella stagione balneare.
- b) di adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune di Santa Croce Camerina e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
- c) di non cedere ad altri, nè in tutto ne in parte, né di destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
- d) di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
- e) di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
- f) di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;

Art. 5 Documentazione e modalità di redazione dei progetti

1. I progetti presentati per il rilascio del titolo autorizzativo (art. 2 lett.a)) devono contenere tutti gli elaborati necessari ad individuare le opere in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati in formato cartaceo e, su supporto magnetico, in formato DWG:

- a) relazione tecnico- illustrativa contenente lo scopo e la durata della concessione demaniale, l'ubicazione, l'estensione, i confini delle aree, riferimenti catastali, descrizione delle strutture oggetto della concessione distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta del manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali e di colori da usare, l'allaccio alle reti idriche e fognarie, le finalità per cui si intende realizzare la struttura in progetto, in modo da dare la esatta connotazione dell'insediamento progettato; le modalità di realizzazione



- b) stralcio planimetrico del piano in scala 1:1.000 riportante la esatta ubicazione del manufatto progettato;
- c) planimetria generale in scala 1:200 riportante i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area nonché la distanza dalla battigia del mare e dalla viabilità di servizio;
- d) pianta delle fondazioni in scala 1:100 o 1:50;
- e) pianta della copertura in scala 1:100 o 1:50;
- f) pianta alle diverse quote in scala 1:100 o 1:50 con la indicazione della struttura;
- g) prospetto dei 4 lati con la chiara indicazione, negli elaborati, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare in scala 1:100 o 1:50;
- h) sezioni su due direzioni ortogonali in scala 1:100 o 1:50;
- i) particolari costruttivi in scala opportuna;
- j) immagine foto realistica con la simulazione degli interventi nel contesto;
- k) copia della concessione demaniale marittima.

Art. 6 Modifiche del titolo autorizzativo edilizio e dell'attestato di conformità

1. Nel caso di modifiche dei manufatti in lotti in concessione demaniale marittima, il titolo autorizzativo edilizio di cui all'art. 2 lett. a) dovrà essere nuovamente richiesto.

2. Ad ogni rinnovo della concessione demaniale marittima dovrà essere richiesto un rinnovo dell'attestato di conformità di cui all'art.2 lett. b). L'attestato di conformità potrà non essere rinnovato, con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, comprese nuove previsioni derivanti da strumenti urbanistici generali e dall'aggiornamento del PUDM. Nel caso in cui l'utilizzazione dell'area in concessione sia resa totalmente impossibile sia per motivi di interesse pubblico, oltre che per cause naturali, i concessionari avranno titolo prioritario rispetto ad altre richieste, per l'assegnazione di una nuova area in concessione, laddove si rendesse disponibile.

Art. 7 Rimozione opere eseguite e messa in pristino

1. Alla scadenza della concessione e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza della stessa, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Santa Croce Camerina che sarà notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci nell'albo Pretorio del Comune.



2. Negli stessi casi di cui al comma 1), e nel caso di manufatti effettuati in assenza od in difformità di concessione demaniale o autorizzazione del comune, tali opere sono considerate abusive. Le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite alla Regione, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario.

3. I privati proprietari di tutte le opere effettuate nelle aree appartenenti al Demanio Marittimo (recinzioni, strutture in cemento, muri, pedane, pavimentazioni, strade, serre, ecc.), così come individuate nella *Tavole 6.2: Interventi*, sono tenuti a dimostrare la regolarità della propria situazione autorizzativa presso gli uffici competenti dell'ARTA. Qualora venga accertato che tali opere sono effettuate in assenza o difformità di concessione demaniale o autorizzazione del comune, i proprietari hanno l'obbligo di rimozione e messa in pristino a propria cura e spese.

4. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere posizionati in aree occupate da vegetazione. L'esecuzione dei lavori avverrà in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle disposizioni e la corretta esecuzione dei lavori.



CAPO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUL DEMANIO MARITTIMO

Art. 8 Parametri e regole generali

1. Le concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:

a) tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l'esistente regolarmente autorizzato; per alcuni lotti in concessione il PUDM prevede delle deroghe specificatamente motivate nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

b) il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;

c) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da terra;

d) l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70;

e) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta opportunamente dimensionate;

f) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;

g) manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;

h) sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo;

i) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;

l) ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso;

m) nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;



n) l'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze;

2. Ai sensi della L. R.29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;

b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

3. E' fatto obbligo altresì ai concessionari:

a) di tutelare tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione e nelle aree limitrofe; tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune, ecc. Eventuali concessioni demaniali, anche esistenti, dovranno escludere gli ambiti dunali; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti, anche a carattere temporaneo, ad eccezione di quelli individuati nel presente piano. Potrà essere fatta prescrizione ai concessionari limitrofi alle zone dunali dell'onere di recinzione e della relativa cartellonistica.

b) di rimuovere tutti gli elementi di allaccio ai servizi a vista, plastiche di copertura, sacchi di sabbia, tubature, ecc. e qualunque elemento possa provocare inquinamento e degrado dei luoghi.

c) di mantenere le strutture anche nel periodo invernale.

4. Gli spazi di pertinenza degli impianti ed attrezzature dovranno essere adeguatamente sistemati a verde, salvo accertati motivi, con funzioni di difesa dal vento, del sole, e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale. Per la sistemazione a verde dovranno essere utilizzate specie autoctone, quali ad esempio Tamerici (*Tamarix sp.*), Oleandro (*Nerium oleander L.*), Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Ginepro (*Juniperus oxycarpa* e s.p.p.), ecc.

Art. 9 Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00.



2. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

3. E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

4. E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.

5. E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

6. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.

7. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e saranno adeguati come indicato in cartografia nelle *Tavole 6.2: Interventi*.

8. Gli accessi carrabili pubblici dovranno essere dotati di dissuasori, anche mobili, per impedire l'accesso al demanio di mezzi meccanici non autorizzati, come indicato in cartografia nelle *Tavole 6.2: Interventi*.

9. Gli accessi carrabili privati dovranno essere provvisti di dissuasori o quant'altro, a cura e spese dei proprietari, per impedire l'ingresso al demanio di mezzi meccanici, come indicato in cartografia nelle *Tavole 6.2: Interventi*.

10. Gli accessi privati alle singole abitazioni saranno razionalizzati, anche attraverso la realizzazione di percorsi pedonali alternativi per il collegamento con gli accessi consentiti, come indicato in cartografia nelle *Tavole 6.2: Interventi*. Tali interventi dovranno essere realizzati con le modalità di cui al comma 4; qualora i privati non intendano aderire a tali realizzazioni, gli accessi in oggetto, laddove esistano alternative di accesso, dovranno essere chiusi.

Art. 10 Pulizia degli arenili ad opera dei concessionari e dei privati

1. Come stabilito dalla L. R.29 novembre 2005, n. 15 e dal D.A. ARTA 25 maggio 2006, gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari. La pulizia va estesa anche allo specchio acqueo antistante l'area in concessione. I materiali di risulta dovranno essere conferiti al più vicino centro di raccolta, in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio dei rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i



materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali la raccolta e lo smaltimento restano a carico del concessionario, seguendo le stesse modalità di cui all'art.12.

2. Tutti gli impianti ed attrezzature dovranno essere organizzati in maniera da rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 152 del 1996 e s.m.i. in materia di rifiuti. In particolare dovranno dotarsi di cestini portarifiuti per il conferimento differenziato ed indifferenziato dei rifiuti, da realizzarsi secondo le tipologie stabilite nell'Allegato A punto 5.

3. E' fatto obbligo ai privati le cui proprietà si affacciano sul demanio, di provvedere alla rimozione, alla fine della stagione balneare, di passerelle, scale in legno e quant'altro sia depositato nelle aree demaniali.

4. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge vanno effettuate nel massimo rispetto degli ecosistemi naturali, con asportazione minima di sabbia e vegetazione, manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi.

5. In caso di inadempienza per gli obblighi di cui ai comma 1 e 2, i concessionari saranno sottoposti a diniego di rinnovo della concessione, secondo le modalità degli art. 31.

Art. 11 Pulizia degli arenili a cura del Comune

1. Nelle spiagge libere su cui non insiste l'obbligo di pulizia a carico dei concessionari di cui all'art. 10, tale operazione viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152 del 1996 e con le modalità stabilite nell'ordinanza sindacale annuale in materia di balneazione.

2. La raccolta degli RSU dovrà prevedere sistemi di raccolta differenziata nelle aree demaniali di maggiore utilizzo, attraverso un opportuno posizionamento dei cestini in corrispondenza degli accessi e sull'arenile; per limitare gli impatti sulla vegetazione e sul suolo si sceglieranno di volta in volta i siti maggiormente idonei, in cui non sono necessarie manipolazioni sul rimodellamento del suolo o danneggiamento della vegetazione.

3. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi.

4. I cestini portarifiuti vanno collocati a debita distanza dai ruderi archeologici.

5. I cestini destinati al conferimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati da collocare direttamente sull'arenile devono avere le caratteristiche descritte nell'Allegato A punto 5.

Art. 12 Gestione della Posidonia spiaggiata

1. La movimentazione delle banquettes può avvenire attraverso tre tipi di operazioni:



a) **Spostamento degli accumuli all'interno del litorale;** nelle spiagge di interesse turistico dove generalmente si spiaggia la Posidonia, si preferisce movimentarla all'interno dello stesso litorale, spostandola su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all'erosione per favorirne l'accumulo, sui punti di massima espansione dell'onda, in modo da facilitare di nuovo il trasporto a mare. Le aree di prelievo e di deposito delle banquettes sono individuate in cartografia nelle *Tavole 6.2: Interventi* come segue:

Arenili di provenienza	Zone di stoccaggio
A3 – Casuzze centro	A1 – Foce del Biddemi
B1 – Parco archeologico di Kaukana	B1 – Parco archeologico di Kaukana
C1 – Punta Secca est	B1 – Parco archeologico di Kaukana
C3 – Punta Secca ovest	B1 – Parco archeologico di Kaukana

b) **Rimozione permanente e trasferimento in discarica.** Laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente.

c) **Mantenimento in loco per valorizzare il ruolo ecologico e di naturale barriera contro l'erosione costiera;** in tutto il resto del litorale si deve mantenere le banquettes in loco sulle spiagge; questa soluzione, la migliore dal punto di vista ecologico, è attuata laddove non sussistono conflitti con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge e nei siti costieri dove il fenomeno erosivo è particolarmente accentuato.

2. Laddove sono movimentate le biomasse di Posidonia spiaggiata, le operazioni di rimozione e conferimento in loco vanno eseguite esclusivamente manualmente e senza l'utilizzo di mezzi meccanici.

Art. 13 Caratteristiche dei manufatti

1. Tutti i manufatti devono essere realizzati con impiego di elementi strutturali di tipo leggero (pannelli in legno e/o con simili caratteristiche, anche di tipo prefabbricato) che abbiano il requisito della amovibilità e quindi dell'ancoraggio temporaneo.

2. Fondazioni: per quanto concerne le modalità di realizzazione, ai fini della salvaguardia degli assetti idrogeologici, occorre che venga impostato ad una quota non inferiore a +30 cm dal livello del suolo e sostenuto da elementi isolati (quali ad esempio pali in legno e tecniche costruttive puntuali similari)

3. Pavimentazioni:

a) per i percorsi pedonali si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei



b) per gli interni si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei opportunamente trattati e/o piastrelle di maiolica per i servizi e laboratori

4. Rivestimenti:

a) per esterni si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei opportunamente trattati

b) per interni si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati e/o piastrelle di maiolica per i servizi e laboratori

5. Manti di copertura:

a) con struttura piana o a falde, si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati, teli o tegole canadesi.

6. Infissi

a) in legno massello di essenze dure

7. Colore e finiture:

a) per le facciate e per i serramenti si utilizzeranno i colori: laccato bianco opaco, legno a vista o bianco a poro aperto. Le tinte possono essere scalate oppure piene; le facciate possono essere distinte in più parti.

b) per le coperture sono utilizzabili gli stessi colori delle facciate; per le coperture a tegole canadesi si utilizzeranno i colori e le tonalità del "cotto" e "legno".

8. I manufatti sull'arenile dovranno essere realizzati con impianti tecnologici di tipo precario, ovvero collegati alla rete principale con opere edilizie non a carattere permanente.

9. Gli elementi strutturali e di arredo non fissati verranno, dove possibile, asportati durante la stagione invernale per limitare le pressioni dovute alla periodica manutenzione.

10. Il sistema di illuminazione sarà effettuato limitando i consumi energetici attraverso l'uso di corpi illuminanti di maggiori prestazioni in termini di risparmio energetico.

11. Le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano ai manufatti inseriti all'interno della ZTO A2 e dell'area oggetto del Piano di Recupero Urbano del centro storico di Punta Secca; per tali aree si applicano le disposizioni stabilite nel Piano Regolatore Generale e nel suddetto Piano di Recupero.

Art. 14 Lavori nell'area demaniale

1. Le operazioni nell'area demaniale e sugli impianti su di esso insistenti dovranno essere svolti come segue:

a) lavori di ristrutturazione dal 15 ottobre al 31 maggio

b) lavori di manutenzione dal 15 ottobre al 31 maggio

c) lavori di pulizia della spiaggia entro il 31 maggio



d) movimentazione delle banquettes dal 1 maggio al 15 giugno; per accertati motivi tale operazione può essere effettuata anche durante la stagione balneare e comunque non oltre il 30 agosto.

2. Tutte le operazioni vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. I mezzi meccanici non potranno transitare al di fuori delle strade e dei percorsi autorizzati, salvo accertati motivi e previa autorizzazione.

3. Gli scavi per le strutture di ancoraggio dovranno essere effettuati facendo attenzione a non estendere lateralmente l'area dei lavori oltre lo stretto indispensabile. I cantieri dovranno essere organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo.

5. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere posizionati in aree occupate da vegetazione.

Art. 15 Specchi acquei e imbarcazioni

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.

2. La sosta ed il noleggino di pedalò, canoe, surf etc. è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.

3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. Sarà consentita l'installazione stagionale dei corridoi di lancio per le attività esistenti, tenuto conto della effettiva necessità, previa autorizzazione dell'ARTA.

4. Potranno essere autorizzati dall'ARTA prelievi, per gli usi consentiti, di acqua marina, previo rilascio di concessione demaniale marittima.



CAPO III – DESTINAZIONI D'USO

Art. 16 Destinazioni d'uso ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le destinazioni d'uso ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo, sono così individuate:

Destinazioni d'uso		Riferimento NTA
A - Zone di tutela ambientale	A1 - Tutela assoluta	Art. 18
	A2 - Tutela e riqualificazione	Art. 18
B - Aree edificate e di libera fruizione	B1 - Spiagge libere balneabili	Art. 19
	B2 - Spiagge libere non balneabili	Art. 19
	B3 – Aree urbane, edificato e pertinenze	-
C - Lotti in concessione	C1 - Stabilimenti balneari	Art. 20
	C2 - Aree attrezzate per la balneazione	Art. 21
	C3 - Aree attrezzate per pratiche sportive	Art. 22
	C4 - Punto di ristoro	Art. 23
	C5 - Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti	Art. 24
	C6 - Attività commerciali - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande cibi precotti e generi di monopolio	-
	C7 - Aree e servizi di interesse e utilità pubblici	-
	C8 - Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione	Art. 25

Art. 17 Concessioni esistenti e nuove concessioni ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni delle presenti norme, le destinazioni d'uso delle concessioni esistenti, come descritte nella Relazione Tecnica Illustrativa del PUDM, sono definite come nella seguente tabella:

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
01 – Circolo Nautico Casuzze					✓			
02 – Area attrezzata Giudice					✓			
03 – Lido Selene	✓							
04 – Lido della Polizia	✓				✓			



	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
05 – Circolo Velico Kaucana	✓		✓		✓			
06 – Stabilimento Dipasquale	✓							
07 – Enzo a mare						✓		
08 – Piccola Oasi				✓				
09 – Lungomare di Punta Secca							✓	
10 – Scalo Punta Secca					✓		✓	
11 – Circolo Nautico Punta Secca					✓			
12 – Area attrezzata MAR.VE.GIA		✓						
13 – Stabilimento Torre di Mezzo	✓			✓	✓			
14 – Area attrezzata Luminoso		✓			✓			
15 – Rete fognante e idrica							✓	

2. Le modifiche in termini di superficie e di destinazione d'uso dei lotti in concessione esistenti e i nuovi lotti ammissibili, sono esposti nel successivo capitolo IV.

Art. 18 Aree di tutela ambientale

1. Si tratta di aree in cui si intende limitare qualsiasi trasformazione antropica, in maniera da controllarne gli effetti diretti ed indotti, per la presenza di particolari valenze ambientali, paesaggistiche o storico-culturali, e/o di problematiche legate al dissesto idrogeologico e quindi a motivi di pubblica sicurezza.

2. Aree a tutela assoluta. In tali aree:

- a) non è consentito il rimodellamento dei suoli e delle dune, sbancamenti, livellamenti, impermeabilizzazione dei suoli, o qualsiasi altro movimento di terra, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- b) non è consentita l'asportazione e calpestio della vegetazione e l'introduzione di essenze alloctone.
- c) non è consentita l'installazione di qualunque manufatto e struttura, anche temporanei, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.



- d) non è consentito l'attraversamento anche pedonale delle dune e delle aree con vegetazione spontanea al di fuori degli appositi percorsi individuati.
- e) l'accesso, il transito e la sosta di persone e/o veicoli potranno essere vietati, anche attraverso il transennamento delle aree, per motivi di pubblica sicurezza, principalmente a causa di pericolo legato al dissesto idrogeologico. L'ingresso e il transito di mezzi meccanici saranno comunque consentiti solo lungo i percorsi autorizzati ed esclusivamente laddove non esistano alternative di accesso alle proprietà, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- f) non è consentita la balneazione.
- g) non è consentito destinare lotti in concessione demaniale.
- h) non sono consentiti usi agricoli.
- i) sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale, prevalentemente attraverso opere di ingegneria naturalistica, gli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici e di incendio, la sostituzione delle essenze alloctone.

3. Aree a tutela e riqualificazione. In tali aree:

- a) sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale, prevalentemente attraverso opere di ingegneria naturalistica, gli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici e di incendio, la sostituzione delle essenze alloctone
- b) non è consentito l'aumento di superficie delle aree in concessione demaniale marittima esistenti. Non sono consentiti nuovi lotti da destinare in concessione.
- j) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti, fatti salvi quelli previsti dal presente piano e fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- c) sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni archeologici ed ambientali.
- d) Sono consentiti interventi di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale
- e) è consentita la balneazione
- f) sono consentiti gli usi agricoli tradizionali

Art. 19 Spiagge libere

1. Sulle aree demaniali marittime del comune non oggetto di concessioni è vietato, siano esse destinate o meno alla balneazione:



- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;
- b) Lasciare unità nautiche in sosta sull'arenile; fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) Lasciare incustoditi per lungo tempo o nelle ore serali e notturne, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- d) Campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- e) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. In questi casi detti giochi dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.
- f) Condurre o far permanere in acqua e sugli arenili ed assimilabili, qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente individuate nell'annuale ordinanza sindacale di balneazione. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;
- g) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- h) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- i) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- j) Distendere o tinteggiare reti;



- k) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- l) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
- m) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali.
- n) Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento.

Art. 20 Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- a) servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- b) cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- c) docce al coperto per un minimo di 2;
- d) docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- f) un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc..

Art. 21 Aree attrezzate per la balneazione

1. Servizi minimi:

- a) cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
- b) servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- c) magazzino;
- d) docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione;
- f) servizi per la raccolta dei rifiuti.

2. Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.



Art. 22 Aree attrezzate per pratiche sportive

1. Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie, e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari, con i seguenti servizi minimi garantiti:

- a) servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- b) cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- c) rimessa o magazzino;
- d) punto di primo soccorso;
- e) servizi per la raccolta di rifiuti.

2. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

3. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.

Art. 23 Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

2. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta dei rifiuti.

Art. 24 Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti

1. Le strutture esistenti adibite a sosta o stazionamento delle imbarcazioni dovranno essere dotate dei seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

2. La superficie coperta delle suddette strutture, in linea di massima, non può superare i 50 mq.

3. Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nell'art. 15.

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.



Art. 25 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Sono ammessi degli spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05. In tali spazi si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.

2. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.

3. All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

5. L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.



CAPO VI NORME SPECIFICHE PER AMBITI

Art. 26 Delimitazione in aree e zone del Demanio Marittimo

1. Come stabilito dal D.A. 25 maggio 2006, si è suddiviso il demanio marittimo di competenza in aree e zone, come delimitate in cartografia alla *Tavola 5.7: Aree, zone ed accessibilità del litorale*, individuate in modo da definire sia i limiti spaziali che quelli gestionali:

Aree	Zone
Area A: Casuzze - Finaiti	A1 – Foce Biddemi A2 – Circolo Nautico Casuzze A3 – Casuzze centro A4 – Circolo velico Kaukana
Area B: Kaukana Anticaglie	B1 – Parco archeologico di Kaukana
Area C: Punta Secca	C1 – Punta Secca est C2 – Capo Scalambri C3 – Punta Secca ovest
Area D: Torre di mezzo - Punta Braccetto	D1 – Palmento - Torre di mezzo D2 – Foce La Fontana D3 – Cannitello D4 – Punta Braccetto

Art. 27 Area A - Casuzze – Finaiti

INTERVENTI

<p>Ob.A1 Riquilificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati; eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali</p>	A1.1 Zona A1 – Foce Biddemi: Redazione di un Piano di Riquilificazione Ambientale
	A1.2 Zona A3 – Casuzze centro - Zona A4 – Circolo velico Kaukana: razionalizzazione degli accessi; protezione della fascia dunale; verifica della situazione autorizzativa, rimozione e messa in pristino
	A1.3 Zona A3 – Casuzze centro: Sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili
	A1.4 Tutta l'area: Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge
<p>Ob.A2 Qualificazione dell'attrattività turistica e miglioramento della fruibilità delle aree densamente utilizzate</p>	A2.1 Zona A3 – Casuzze centro: Area attrezzata per attività ludiche e sportive
	A2.2 Zone A3 – Casuzze centro, A4 – Circolo velico Kaukana: Percorso pedonale e ciclabile sulla spiaggia
	A2.3 Zona A3 – Casuzze centro: eliminazione delle barriere architettoniche agli accessi
	A2.4 Zone: A3 – Casuzze centro, A4 – Circolo velico Kaukana: Realizzazione e/o sistemazione dei punti doccia



Zona A1 – Foce Biddemi

Destinazioni ammissibili (art.16)	A2 - Tutela e riqualificazione
	B1 - Spiagge libere balneabili
Prescrizioni specifiche	L'area A2 sarà oggetto di un Piano di Riqualificazione Ambientale di sistemazione idraulica, volta al corretto deflusso delle acque ed alla riduzione dei rischi di esondazione, e di ripristino della vegetazione costiera naturale; nelle more di approvazione del PRA sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di somma urgenza
Concessioni esistenti	Nessuna
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze

Destinazioni ammissibili (art.16)	B2 - Spiagge libere non balneabili
	C - Lotti in concessione
Prescrizioni specifiche	-
Concessioni esistenti	01 – Circolo Nautico Casuzze
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Concessioni esistenti	01 – Circolo Nautico Casuzze
Destinazioni ammissibili (art.16)	C5 - Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	L'area in concessione sarà modificata come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	Allo stato attuale dei luoghi, la presenza di strutture a ridosso del mare, impedisce di fatto il libero transito attraverso la fascia di 5,00 mt dalla battigia, come stabilito dalla normativa in merito all'accessibilità; data la difficoltà di messa in pristino dei luoghi, il concessionario dovrà individuare tale passaggio all'interno dell'area in concessione, in adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9 delle presenti norme.
	Sistemazione dell'accesso alla spiaggia di raccordo alla passerella in legno, con ripulitura, livellamento e ripristino dei suoli come da planimetria indicata nella nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	Sostituzione della recinzione esterna, come da allegato A punto 4, lungo il perimetro ovest dell'area in concessione come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ; manutenzione ed/o sostituzione della recinzione esterna lato sud ed est.



Zona A3 – Casuzze centro

Destinazioni ammissibili (art.16)	A2 - Tutela e riqualificazione
	B1 - Spiagge libere balneabili
	C - Lotti in concessione
Prescrizioni specifiche	-
Concessioni esistenti	02 – Area attrezzata Giudice
	03 – Lido Selene
	04 – Lido della Polizia
Nuove concessioni ammissibili	15 – Chiosco Finaiti
	16 - Area pubblica attrezzata Kaucana

Concessioni esistenti	02 – Area attrezzata Giudice e 03 – Lido Selene
Destinazioni ammissibili (art.16)	C1 - Stabilimento balneare
	C2 - Aree attrezzate per la balneazione
	C4 - Punto di ristoro
	C5 - Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	Le due concessioni saranno unificate in un'unica area come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	Il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una staccionata in legno, come da allegato A punto 1, lungo la strada come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;

Concessioni esistenti	04 – Lido della Polizia
Destinazioni ammissibili (art.16)	C1 - Stabilimento balneare
	C2 - Aree attrezzate per la balneazione
	C4 - Punto di ristoro
	C5 - Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	L'area in concessione sarà modificata come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	Il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una staccionata in legno, come da allegato A punto 1, lungo il limite nord dell'area in concessione come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;



Nuove concessioni ammissibili	15 – Chiosco Finaiti
Destinazioni ammissibili (art.16)	C4 - Punto di ristoro
	C8 - Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione
Caratteristiche di progetto	Riferimento cartografia <i>Tavola 6.5.a: Chiosco Finaiti</i>

Nuove concessioni ammissibili	16 - Area pubblica attrezzata Kaucana
Destinazioni ammissibili (art.16)	C7 - Aree e servizi di interesse e utilità pubblici (per attività ludiche e sportive)
Caratteristiche di progetto	Tale previsione viene effettuata in deroga alla distanza prevista dalla normativa (100 ml) rispetto alle concessioni esistenti, poiché si tratta di intervento di interesse pubblico
	Riferimento cartografia <i>Tavola 6.5.b: Area ludica Kaucana</i>

Zona A4 – Circolo velico Kaucana

Destinazioni ammissibili (art.16)	A1 - Tutela assoluta
	B1 - Spiagge libere balneabili
	C - Lotti in concessione
Prescrizioni specifiche	I privati che hanno realizzato opere sull'area demaniale (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) dovranno regolarizzare la loro situazione autorizzativa con l'Amministrazione Regionale e con il Comune. Le opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune e difformi alla normativa dovranno essere rimosse con messa in pristino, a cura ed spese del violatore.
Concessioni esistenti	05 – Circolo Velico Kaucana
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Concessioni esistenti	05 – Circolo Velico Kaucana
Destinazioni ammissibili (art.16)	C1 - Stabilimento balneare
	C3 - Aree attrezzate per pratiche sportive
	C4 - Punto di ristoro
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	È prevista la possibilità di ampliamento di superficie dell'area in concessione verso est, come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> . Tale ampliamento, in deroga al limite di 100 ml previsti tra le concessioni, è motivato dalla presenza ad ovest di un complesso dunale che deve essere preservato. La previsione di ampliamento del lotto risponde viene concessa inoltre per l'importanza della struttura, che accoglie importanti manifestazioni sportive durante tutto l'anno.



	il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una staccionata in legno, come da allegato A punto 1, lungo la fascia dunale a nord e ad est dell'area in concessione come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	la sosta dei mezzi meccanici fuori dalle strade è consentita esclusivamente all'interno dell'area in concessione per il carico e scarico dei natanti

Art. 28 Area B - *Kaukana Anticaglie*

INTERVENTI

Ob.B1 Riqualificazione paesaggistica ed ambientale, minimizzazione del dissesto a tutela della natura e del patrimonio archeologico; eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico-ambientali	B1.1 Tutta l'area: Consolidamento della falesia soggetta a fenomeni franosi
	B1.2 Tutta l'area: verifica della situazione autorizzativa e rimozione e messa in pristino
	B1.3 Tutta l'area: razionalizzazione degli accessi; sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili
	B1.4 Tutta l'area: Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge
Ob.B2 Incremento e qualificazione dell'attrattività turistica legata al patrimonio culturale e miglioramento della fruibilità	B2.2 Tutta l'area: Realizzazione di rampa e passerella di accesso al litorale alle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale
	B2.3 Tutta l'area: Cartellonistica informativa sul patrimonio archeologico ed agli accessi alla spiaggia
	B2.4 Tutta l'area: Realizzazione/sistemazione dei punti doccia

Zona B1 - *Parco archeologico di Kaukana*

Destinazioni ammissibili (art.16)	A1 - Tutela assoluta
	A2 - Tutela e riqualificazione
	B1 - Spiagge libere balneabili
Prescrizioni specifiche	La falesia presente, soggetta a fenomeni franosi, con conseguente rischio per il patrimonio storico- archeologico e naturale, dovrà essere consolidata attraverso interventi di ingegneria naturalistica, secondo quanto disposto dalla competente Sovrintendenza.
	Durante l'esecuzione degli interventi si dovranno seguire criteri e modalità tecniche volti ad escludere danneggiamenti potenziali a carico degli elementi architettonici ed archeologici; ad esempio protezione con apposite coperture e transenne e, se ritenuto necessario, sotto la sorveglianza di rappresentanti della competente Sovrintendenza.
	E' fatto divieto di utilizzo di grandi mezzi meccanici a ridosso della falesia, al fine di non provocare frane e crolli e conseguenti danneggiamenti al patrimonio storico- archeologico e naturale.



	Potrà essere installata la cartellonistica informativa sul patrimonio archeologico secondo le modalità e le tipologie stabilite dalla competente Soprintendenza.
Concessioni esistenti	Nessuna
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Art. 29 Area C - Punta Secca

INTERVENTI

<p>Ob.C1 Riqualificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati - Eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali</p>	C1.1 <u>C1 – Punta Secca est</u> : Mantenimento e ampliamento delle formazioni dunali esistenti
	C1.2 <u>Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest</u> : verifica della situazione autorizzativa e rimozione e messa in pristino delle opere
	C1.3 <u>Zone C1 – Punta Secca est</u> : conversione della struttura in muratura della concessione demaniale “Enzo a mare” in caso di rilevanti danneggiamenti
	C1.4 <u>Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest</u> : razionalizzazione degli accessi; sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili; realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche e tutelare le formazioni dunali;
	C1.5 <u>Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest</u> : Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge.
<p>Ob.C2 Valorizzazione del centro storico di Punta Secca e miglioramento della fruibilità del litorale</p>	C2.1 <u>Zone C1 – Punta Secca est e C2 – Capo Scalambri</u> : riqualificazione di Piazza della Concordia; restauro conservativo e riqualificazione urbana dell'ex edificio della Guardia di Finanza; cartellonistica informativa sul patrimonio storico-culturale
	C2.2 <u>Zona C1 – Punta Secca est</u> : completamento del lungomare
	C2.3 <u>Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest</u> : eliminazione delle barriere architettoniche agli accessi
	C2.4 <u>Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest</u> : Realizzazione e/o sistemazione dei punti doccia

Zona C1 – Punta Secca est

Destinazioni ammissibili (art.16)	A1 - Tutela assoluta
	A2 - Tutela e riqualificazione
	B1 - Spiagge libere balneabili
	C - Lotti in concessione
Prescrizioni specifiche	I privati che hanno realizzato opere sull'area demaniale (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) dovranno regolarizzare la loro situazione autorizzativa con l'Amministrazione Regionale e con il Comune. Le opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune e difformi alla normativa dovranno essere rimosse con messa in pristino, a cura ed spese del violatore.



	Durante l'esecuzione degli interventi si dovranno seguire criteri e modalità tecniche volti ad escludere danneggiamenti potenziali a carico degli elementi architettonici ed archeologici; ad esempio protezione con apposite coperture e transenne e, se ritenuto necessario, sotto la sorveglianza di rappresentanti della competente Sovrintendenza
	Sistemazione di Piazza della Concordia con sostituzione della pavimentazione attuale, preferibilmente con elementi in pietra locale, e l'inserimento di elementi di arredo urbano e a verde (panchine, cesti portarifiuti, fioriere, ecc.), al fine di migliorarne la fruizione e valorizzare il paesaggio urbano.
Concessioni esistenti	06 – Stabilimento Dipasquale
	07 – Enzo a Mare
	08 – Piccola Oasi
Nuove concessioni ammissibili	17 – Completamento lungomare Punta Secca

Concessioni esistenti	06 – Stabilimento Dipasquale
Destinazioni ammissibili (art.16)	C1 - Stabilimento balneare
	C2 - Aree attrezzate per la balneazione
	C4 - Punto di ristoro
	C5 - Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	è prevista la possibilità di ampliamento di superficie dell'area in concessione come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una struttura di consolidamento delle dune, come da allegato A punto 3, sistemata alla base della fascia dunale per il mantenimento ed ampliamento delle formazioni dunali a macchia di ginepro e lentisco, come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;
	il concessionario è tenuto a mantenere la struttura, rimuovendotutti gli elementi di allaccio ai servizi a vista, plastiche di copertura, sacchi di sabbia, tubature, ecc. e qualunque elemento possa provocare inquinamento e degrado dei luoghi

Concessioni esistenti	07 – Enzo a Mare
Destinazioni ammissibili (art.16)	C6 - Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	Nel caso in cui la costruzione venga fortemente danneggiata dalle mareggiate, il basamento dovrà essere sostituito con una struttura in legno o altro materiale eco-compatibile, senza realizzazione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili. È consentito comunque il mantenimento di una porzione in muratura, esclusivamente per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, fino al limite di mt 1,20 dalla parte coperta.



	<p>non è consentito nessun ampliamento dell'area in concessione.</p> <p>Il concessionario è tenuto alla manutenzione della struttura ed all'utilizzo dei colori di cui all'art. 13.</p> <p>Il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una struttura di consolidamento delle dune, come da allegato A punto 3, sistemata alla base della fascia dunale per il mantenimento ed ampliamento delle formazioni dunali a macchia di ginepro e lentisco, come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i>;</p>
Concessioni esistenti	08 – Piccola Oasi
Destinazioni ammissibili (art.16)	<p>C4 - Punto di ristoro</p> <p>C6 - Attività commerciali - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande cibi precotti e generi di monopolio</p>
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	Il concessionario è tenuto ad effettuare interventi di manutenzione esterna ed interna e di riqualificazione del decoro architettonico, in adeguamento alle disposizioni stabilite dal PRG per la ZTO A2.
Concessioni esistenti	09 – Lungomare di Punta Secca
Destinazioni ammissibili (art.16)	C7 - Aree e servizi di interesse e utilità pubblici
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	-
Nuove concessioni ammissibili	17 – Completamento lungomare Punta Secca
Destinazioni ammissibili (art.16)	C7 - Aree e servizi di interesse e utilità pubblici (per attività ludiche e sportive)
Caratteristiche di progetto	Riferimento cartografia <i>Tavola 6.5.c: Completamento lungomare di Punta Secca</i>
Nuove concessioni ammissibili	19 – Chiosco P.zza della Concordia
Destinazioni ammissibili (art.16)	C4 - Punto di ristoro
Caratteristiche di progetto	Il chiosco attualmente presente nell'area demaniale, in Piazza della Concordia, e privo di regolari autorizzazioni, potrà richiedere la relativa concessione demaniale marittima, mantenendo l'attuale ubicazione, superficie occupata e destinazione d'uso. Eventuali modifiche potranno essere consentite per l'adeguamento nelle disposizioni stabilite dal P.R.G. e dal Piano di Recupero per il centro storico di Punta Secca.



Zona C2 – Capo Scalabri

Destinazioni ammissibili (art.16)	Nelle aree del centro storico di Punta Secca si rimanda a quanto previsto nel P.R.G. e nel Piano di Recupero
	C - Lotti in concessione
	B2 - Spiagge libere non balneabili
Prescrizioni specifiche	Nelle aree del centro storico di Punta Secca si rimanda a quanto previsto nel P.R.G. e nel Piano di Recupero
	Durante l'esecuzione degli interventi nel centro storico di Punta Secca si dovranno seguire criteri e modalità tecniche volti ad escludere danneggiamenti potenziali a carico degli elementi architettonici
Concessioni esistenti	10 – Scalo Punta Secca
	11 – Circolo Nautico Punta Secca
Nuove concessioni ammissibili	18 – Edificio dell'ex caserma della Guardia di Finanza

Concessioni esistenti	10 – Scalo Punta Secca
Destinazioni ammissibili (art.16)	C5 - Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	-

Concessioni esistenti	11 – Circolo Nautico Punta Secca
Destinazioni ammissibili (art.16)	C5 - Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	Il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una struttura di consolidamento delle dune, come da allegato A punto 3, sistemata alla base della fascia dunale per il mantenimento ed ampliamento delle formazioni dunali a macchia di ginepro e lentisco, come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;

Nuove concessioni ammissibili	18 – Edificio ex caserma Guardia di Finanza
Destinazioni ammissibili	Restauro conservativo e riqualificazione urbana, per usi civici collettivi ad iniziativa pubblica, e/o concessione a privati per realizzare attività turistico-ricettive. In merito si rimanda alle disposizioni del Piano di Recupero del centro storico di Punta Secca.
Caratteristiche di progetto	Si prevede una sistemazione urbanistica ed architettonica, attraverso interventi di recupero e risanamento conservativo delle unità storiche e ristrutturazione delle unità moderne, ovvero demolizione senza ricostruzione di queste ultime, per motivi di degrado strutturale, con la realizzazione di spazi aperti e a verde. In merito si rimanda alle disposizioni del Piano di Recupero del centro storico di Punta Secca.



Zona C3 – Punta Secca ovest

Destinazioni ammissibili (art.16)	A1 - Tutela assoluta
	B1 - Spiagge libere balneabili
	C - Lotti in concessione
Prescrizioni specifiche	I privati che hanno realizzato opere sull'area demaniale (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) dovranno regolarizzare la loro situazione autorizzativa con l'Amministrazione Regionale e con il Comune. Le opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune e difformi alla normativa dovranno essere rimosse con messa in pristino, a cura ed spese del violatore.
Concessioni esistenti	12 – Area attrezzata MAR.VE.GIA
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Concessioni esistenti	12 – Area attrezzata MAR.VE.GIA
Destinazioni ammissibili (art.16)	C2 - Aree attrezzate per la balneazione
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	-

Art. 30 Area D - Torre di mezzo – Punta Braccetto

INTERVENTI

<p>Ob.D1</p> <p>Conservazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali costieri e minimizzazione del dissesto geomorfologico - Eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico-ambientali</p>	D1.1 <u>Zona D2 – Pantano Cannitello</u> area a tutela ambientale e parco sub-urbano
	D1.2 <u>Zone D1 – Palmento - Torre di mezzo e D3 – Cannitello:</u> Redazione di un Piano di Riqualficazione Ambientale
	D1.3 <u>Zone D2 – Pantano Cannitello e D3 – Cannitello:</u> verifica della situazione autorizzativa e rimozione e messa in pristino delle opere; attuazione dell'ordinanza n.23/09 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo; razionalizzazione degli accessi; sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili
	D1.4 <u>Zona D2 – Pantano Cannitello:</u> Limitazione delle attività svolte per la concessione demaniale “Torre di Mezzo”
	D1.5 <u>Zona D4 – Punta Braccetto:</u> Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge



Zona D1 – Palmento - Torre di mezzo

Destinazioni ammissibili (art.16)	A1 - Tutela assoluta
	B1 - Spiagge libere balneabili
Prescrizioni specifiche	Le aree con destinazione A1 saranno oggetto di un Piano di Riqualificazione Ambientale per la riduzione del dissesto idrogeologico anche attraverso la minimizzazione delle pressioni antropiche a ridosso della falesia; nelle more di approvazione del PRA sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di somma urgenza
Concessioni esistenti	Nessuna
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Zona D2 – Foce La Fontana

Destinazioni ammissibili (art.16)	A2 - Tutela e riqualificazione
	C - Lotti in concessione
	Nell'area sarà realizzato un Parco Suburbano, secondo uno specifico piano d'assetto redatto nell'ambito del P.R.G.
Prescrizioni specifiche	I privati che hanno realizzato opere sull'area demaniale (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) dovranno regolarizzare la loro situazione autorizzativa con l'Amministrazione Regionale e con il Comune. Le opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune e difformi alla normativa dovranno essere rimosse con messa in pristino, a cura ed spese del violatore.
	L'esecuzione degli interventi nella zona ed in corrispondenza ad essa devono essere eseguiti in un periodo non coincidente col periodo di nidificazione delle specie.
Concessioni esistenti	13 – Stabilimento Torre di Mezzo
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Concessioni esistenti	13 – Stabilimento Torre di Mezzo
Destinazioni ammissibili (art.16)	C1 - Stabilimento balneare
	C2 - Aree attrezzate per la balneazione
	C4 - Punto di ristoro
	C5 - Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	Le attività svolte dovranno essere limitate al solo servizio della balneazione e apertura solo diurna; non sono consentite attività serali e notturne.
	il concessionario è tenuto alla realizzazione e manutenzione di una staccionata, come da allegato A punto 1, sistemata lungo il limite dell'area demaniale come da planimetria indicata nelle <i>Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari</i> ;



Zona D3 – Cannitello

Destinazioni ammissibili (art.16)	A1 - Tutela assoluta
	B1 - Spiagge libere balneabili
	C - Lotti in concessione
Prescrizioni specifiche	Le aree con destinazione A1 saranno oggetto di un Piano di Riqualificazione Ambientale per la riduzione del dissesto geomorfologico anche attraverso la minimizzazione delle pressioni antropiche a ridosso della falesia; nelle more di approvazione del PRA sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di somma urgenza
	Attuazione dell'ordinanza n.23/09 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo: divieto di transito e sosta di persone e/o veicoli; transenne a cura del Comune che dovrà altresì apporre in loco cartelli monitori attestanti pericolo per la pubblica incolumità. Tale intervento non è indicato in cartografia poiché l'area interessata si estende anche oltre il limite demaniale.
	I privati che hanno realizzato opere sull'area demaniale (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) dovranno regolarizzare la loro situazione autorizzativa con l'Amministrazione Regionale e con il Comune. Le opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune e difformi alla normativa dovranno essere rimosse con messa in pristino, a cura ed spese del violatore.
	Gli interventi di demolizione delle opere abusive ricadenti nelle aree a vincolo archeologico di tutta l'area D a carico dei privati saranno effettuati sotto la sorveglianza di rappresentanti della competente Sovrintendenza.
Concessioni esistenti	14 – Area attrezzata Luminoso
Nuove concessioni ammissibili	Nessuna

Zona D4 – Punta Braccetto

Concessioni esistenti	14 – Area attrezzata Luminoso
Destinazioni ammissibili (art.16)	C2 - Aree attrezzate per la balneazione
	C5 - Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni per il rinnovo della concessione	-



CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.

2. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di piano, il Comune ne invia comunicazione all'Amministrazione Regionale ed alla ditta concessionaria o a chi ne detiene l'uso, che dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, l'Amministrazione Regionale provvederà nei termini di legge, anche con la revoca o sospensione della concessione demaniale, ovvero il diniego di rinnovo della stessa.

3. In merito alle disposizioni sulle modalità di fruizione delle spiagge libere, Il Comune provvederà altresì con specifiche ordinanze sindacali, in cui verrà stabilito anche il regime sanzionatorio nei termini previsti dalla legge.

4. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune svolge funzioni di verifica del vigente Regolamento Edilizio e provvede all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o realizzate in difformità rispetto al titolo autorizzativo edilizio, come da normativa vigente.

Art. 32 Norma transitoria

1. Le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA.

Art. 33 Norma finale

1. Per quanto non contemplato nel presente atto, si applicano tutte le altre norme legislative e regolamentari che riguardano la materia.

2. In caso di sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, comprese nuove previsioni derivanti dalla normativa e da strumenti urbanistici generali, o per cause naturali, il presente PUDM potrà essere modificato in variante prima della scadenza, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.



ALLEGATO A


ARREDI ESTERNI ED ATTREZZATURE

1. Staccionate rustiche in legno

Saranno realizzate con tipologia "staccionata a croce" come da immagine.


Gli elementi lignei dovranno avere sezione di cm 10 per i pali verticali ed orizzontali e cm 8 per le controventature.

Lungo la staccionata devono essere previsti attraversamenti pedonali della larghezza di 1,5 mt posizionati come indicato in cartografia.






2. Pista pedonale/ciclabile e camminamenti






Percorso pedonale



Percorso ciclabile





3. Opere di consolidamento delle dune

Saranno realizzate con tipologia “barriera basale in viminata” come da immagine, sistemata alla base della fascia dunale; la barriera basale in legno è costituita da viminata, realizzata con un intreccio di verghe e da pali di intelaiatura e controventatura.

Materiali impiegati:

- Palaria (d = 10 ÷ 12 cm; h = 220 ÷ 240 cm)
- Verghe (d = 3 ÷ 5 cm; l = 300 ÷ 350cm)
- Filo di ferro, chiodi e tirafondi

Modalità esecutive:

- Scavo di trincea di profondità e larghezza sufficienti per la realizzazione dell’opera parzialmente interrata (circa 1 metro di profondità, 1.5 ÷ 2.0 metri di larghezza).
- Infissione dei pali tutori (interramento del 50 ÷ 60 % della barriera) e di quelli di controventatura intervallati ad una distanza di circa 1.5 metri. La struttura è inclinata di circa 60° sul piano orizzontale
- Fissaggio con tirafondi.
- Realizzazione della viminata mediante l’intreccio delle verghe.
- Fissaggio e serraggio degli elementi di intreccio mediante chiodi e filo di ferro.
- Riempimento della trincea con sabbia

La collocazione della barriera dovrà essere effettuata alla fine della stagione estiva, quando l’estensione della duna sarà maggiore, non essendo sottoposta all’erosione delle mareggiate invernali; la posizione sarà leggermente avanzata rispetto alla duna con piccoli movimenti di sabbia per il riempimento degli spazi interposti.






4. Recinzioni esterne

Le recinzioni esterne potranno essere realizzate secondo due tipologie:

1. Recinzione in legno





2. Recinzione metallica rinverdata





5. Cestini portarifiuti

I cestini destinati al conferimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati da collocare direttamente sull'arenile devono avere caratteristiche di precarietà e di minimo impatto paesaggistico; si dovranno pertanto utilizzare tipologie in legno e di modeste dimensioni. Nelle immagini seguenti se ne riportano alcuni esempi.

